

OSSERVAZIONI ACCIAIERIE D'ITALIA

Facendo seguito all'audizione informale congiunta di rappresentanti delle OO.SS. con la 9ª Commissione permanente - Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) tenutasi in videoconferenza in data 24 gennaio 2023, sul disegno di legge n. 455 (d-l 2/2023 - Impianti di interesse strategico nazionale) volta a risolvere l'annosa vicenda dell'ex ILVA, attualmente rappresentata da Acciaierie d'Italia S.p.A. attraverso la partecipazione del socio privato, rappresentato da ArcelorMittal e la partecipazione del socio pubblico, rappresentato dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. - Invitalia, la scrivente **Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici**, pur avendo mostrata chiara disponibilità al dialogo ed alla condivisione con il Ministero, ritiene necessario innanzitutto comprendere:

- quali siano i capisaldi del succitato Accordo di Programma e quelle che siano le modalità, i tempi, gli investimenti ed i risvolti in termini produttivi, ambientali, sociali ed occupazionali, ossia formalizzare il Piano Industriale che si attende da troppo tempo;
- quale futuro sia stato previsto per gli oltre 1500 lavoratori rimasti in ILVA in Amministrazione Straordinaria, dei quali la politica sembra esserne dimentica e per i quali si richiede il Rispetto di quanto previsto al paragrafo **V Clausola di Salvaguardia Occupazionale** indicato nell'**Accordo del 6 settembre 2018, unico accordo riconosciuto dalle OO.SS.** che prevede alla cessazione dell'Amministrazione Straordinaria la formulazione di proposte di assunzione per ciascun lavoratore, a partire dal 23 agosto 2023 (quindi tra 7 mesi) e non oltre il 30 settembre 2025.

Ciò scaturisce dal fatto che le attività in capo ad ILVA in A.S., tra le quali le attività di bonifica e di smaltimento dei fanghi, registrano ad oggi ritardi considerevoli e pertanto tale dilatazione temporale non possa e non debba ripercuotersi sui lavoratori.

Inoltre, è utile sottolineare che numerose attività svolte nel perimetro della fabbrica, vengano affidate a lavoratori esterni (talvolta anche in regime di consulenza) oppure neoassunti, senza che ILVA in Amministrazione Straordinaria abbia avviato percorsi formativi adeguati e/o verificato i requisiti di competenza e capacità dei lavoratori ancora alle proprie dipendenze, contravvenendo a quanto previsto al Paragrafo **III Piano Occupazionale ArcelorMittal** al punto **C. Ulteriori disposizioni** del succitato Accordo del 6 settembre 2018.

A titolo esemplificativo, si riportano due esempi:

1. in **Acciaierie d'Italia (ADI)**, che in maniera autonome e senza alcun accordo con le parti sociali, esternalizza molteplici attività lavorative, un tempo svolte dai lavoratori sociali", **ricorrendo in maniera spasmodica alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;**
2. nelle **Centrali Elettriche di Acciaierie d'Italia Energia (ADIE)**, nelle quali trova applicazione il CCNL Elettrico, **pur non avendo** rispettato l'organico tecnologico prestabilito (100 lavoratori), si utilizza personale ADI privo di esperienza nell'ambito delle centrali elettriche ed inquadrato con CCNL Metalmeccanico, attraverso contratti individuali di distacco, aventi arco temporale superiore a quanto definito al punto 5, capitolo III, lettera B dell'Accordo del 6 settembre 2018, anziché procedere con

l'assunzione di personale collocato in ILVA in Amministrazione Straordinaria. A tali lavoratori vengono affidati incarichi per i quali viene richiesta **adeguata formazione non erogata**, dimenticando che le suddette attività, in passato, venivano erogate da personale ancora alle dipendenze di Taranto Energia in Amministrazione Straordinaria.

Inoltre, la **UGL Metalmeccanici** accoglie favorevolmente l'invito rivolto alle OO.SS. da parte del **Presidente della 9° commissione** durante l'incontro del 24 gennaio u.s., circa la possibilità di manifestare eventuali **osservazioni da tradurre in proposte di modifica** al **D.L. del 5 gennaio 2023, nr. 2 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"**, pubblicato in G.U. n. 4 del 5 gennaio 2023, ritenute, dalla scrivente, necessarie a riportare la questione in oggetto entro il perimetro dell'applicabilità.

Pertanto, di seguito si riporta il testo integrale del succitato decreto legge, con l'indicazione, in calce a ciascun articolo, delle **Osservazioni da tradurre in proposte di modifica**.

Capo I Disposizioni relative al settore siderurgico

ART. 1

(Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti:

«secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.»

Osservazioni da tradurre in proposte di modifica all'Art. 1

Sarebbe auspicabile che si stabilisca, in maniera inequivocabile ed oggettiva, quali siano le **logiche, i criteri, le condizioni di mercato ed i tempi che determinano l'aumento di capitale sociale**, sgombrando il campo da libere interpretazioni e/o possibili incomprensioni tra il socio pubblico e quello privato.

A nostro parere, i tempi per determinare l'aumento di capitale sono già maturi, in quanto tutti gli interventi finanziari sinora registrati, nonché quelli che deriverebbero dallo stanziamento dei 680 milioni, sono serviti e serviranno esclusivamente per sanare situazioni debitorie nei confronti dei fornitori e per far fronte ad interventi derivanti dalla errata gestione economica dell'azienda.

Pertanto, l'unica strada percorribile è che i fondi stanziati servano esclusivamente per la ricapitalizzazione, determinando l'immediato innalzamento della quota del socio pubblico alla quota maggioritaria

ART. 2

(Amministrazione straordinaria della società partecipate)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».

Osservazioni da tradurre in proposte di modifica all'Art. 2

Stante quanto già occorso nel 2012 con il commissariamento della ILVA S.p.A. ed il conseguente regime di Amministrazione Straordinaria che determinò l'iter, non ancora concluso, del insinuazione al passivo da parte dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, per numerosissime delle quali si è registrato il fallimento e/o la messa in liquidazione delle medesime, è indispensabile che ***l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria*** debba rappresentare la possibilità estrema per risolvere la questione ed in ogni caso debbano essere adottate misure economico-finanziarie idonee, atte ad evitare il ripetersi della medesima situazione.

Ciò è dettato dalla consapevolezza della scrivente di essere al cospetto di un socio privato (ArcelorMittal) la cui affidabilità risulta estremamente discutibile.

ArcelorMittal infatti, potrebbe decidere di intraprendere un percorso che non vada nel verso degli investimenti, della ripresa produttiva, della riduzione della Cassa Integrazione Guadagni per "costringere" il Governo italiano nel ricorrere alla procedura di amministrazione straordinaria, svincolandosi da qualsiasi impegno assunto e liberandosi da un ipotetico "competitor".

Pertanto, va prioritariamente percorsa la strada dell'aumento della quota pubblica in conto quota capitale, lasciando, come detto, le altre ipotesi come "*extrema ratio*".

ART. 3

(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «parametrato al fatturato dell'impresa» sono inserite le seguenti:

«solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza»;

b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;

b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento

avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.».

Osservazioni da tradurre in proposte di modifica all'Art. 3

Considerati i tempi estremamente dilatati con i quali ILVA in Amministrazione Straordinaria avanzi nelle attività di propria competenza, sarebbe necessario prevedere un controllo analitico e capillare di tutte le attività svolte, intervenendo sugli aspetti che ne determinino forti rallentamenti ed inutile sperpero di risorse finanziarie che giovino esclusivamente alla divisione gestionale di ILVA in Amministrazione Straordinaria, ma non registrino alcuna ricaduta in termini di aumento del numero dei lavoratori occupati, impegnati soltanto in minima parte nello svolgimento delle attività previste (poco più di 140 unità per il 2023 su oltre 1500 lavoratori posti in CIGS in ILVA in A.S.). Nella sostanza, evitare che l'attività "straordinaria" si trasformi in "ordinaria", fissando precisi tempi e modalità di attuazione.

ART. 4

(Compensi degli amministratori giudiziari)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, infine, il seguente: «2-bis. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».

Capo II

Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:

«b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:

«1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi

dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»;

c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, infine, il seguente: «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Osservazioni da tradurre in proposte di modifica all'Art. 5

Un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi in precedenza, non può trovare applicazione, laddove chiunque, con funzioni apicali dirigenziali, sia implicato in procedimenti di natura penale e per i quali potrebbe intravedersi la reiterazione del reato (Es. Ambiente Svenduto).

La situazione attuale, al contrario, registra l'impiego di una parte del management aziendale fortemente coinvolto in tali situazioni di carattere giuridico.

ART. 6

(Disposizioni in materia di sequestro)

1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di

continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1-*bis*.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-*bis*.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

ART 7

(Disposizioni in materia di responsabilità penale)

1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

ART 8

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

Osservazioni da tradurre in proposte di modifica all'Art. 8

Il D.P.C.M. del 29 settembre 2017, all'art **2 Misure transitorie**, comma 2, recita “*Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell'AIA dello stabilimento ILVA di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli Allegati I e*

II.”

Alla data odierna, non è stato presentato da parte di Acciaierie d'Italia alcun programma consuntivo circa l'ottemperanza alle Prescrizioni A.I.A. e, considerati i molteplici rinvii, riesami nonché l'ipotesi dell'ennesimo rinvio annunciato da Acciaierie d'Italia nell'incontro del 19 u.s., sarebbe auspicabile che l'”*esclusione del limite temporale ivi indicato*” contenuto nel D.L. venga cassato, ritenendo quale limite temporale massimo per l'adeguamento alle prescrizioni, quello del 23 agosto 2023, il cui sfioramento determinerebbe, oltre che una ulteriore lungaggine temporale, anche un segnale negativo circa il diritto alla salvaguardia delle salute dei cittadini e la vivibilità del territorio.

In caso contrario qualunque ipotetica data apparirebbe arbitraria.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.